



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA

presso la Corte di Appello di Ancona

*Alla Onorevole Commissione Affari Costituzionali
Camera dei Deputati*

ROMA

Desidero anzitutto ringraziare codesta Onorevole Commissione per la opportunità che mi è stata concessa;

quanto alle proposte di modifica costituzionale oggetto di esame, vorrei soprattutto soffermarmi su due punti di particolare rilievo, e cioè:

- 1- la separazione tra la categoria dei magistrati giudicanti e quella dei magistrati requirenti, con le conseguenti ricadute in tema di sdoppiamento del Consiglio superiore della magistratura;
- 2- la composizione del Consiglio superiore della magistratura e le modalità di selezione dei suoi componenti;
- 3- la costituzione di una Alta Corte disciplinare competente per i procedimenti disciplinari a carico di magistrati.

Con riferimento al primo punto, ritengo come la riforma proposta, a mio avviso, non stravolge un assetto esistente: un dato oggettivo è infatti costituito dalla circostanza che, in realtà, la separazione tra le carriere dei magistrati giudicanti con quella dei requirenti costituisce una realtà già acquisita ed operante; diversi interventi legislativi (l'ultimo dei quali contenuto nella riforma cd "Cartabia"), hanno reso il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa così "oneroso" da renderlo di fatto non più praticato.

Le statistiche sul punto rilevano come solo lo 0,8 % dei Pubblici ministeri ha chiesto di passare alle funzioni giudicanti, e solo lo 0,2% dei giudicanti ha chiesto il passaggio inverso: numeri che mostrano con chiarezza come ormai la scelta della funzione giudicante o di quella requirente sia una scelta definitiva che accompagna tutta la vita professionale del magistrato.

Tali interventi normativi mostrano peraltro come già da tempo il legislatore si fosse posto il problema di come un sistema processuale impostato sul confronto tra parti poste su di un piano di parità di fronte ad un giudice terzo, mal si conciliasse con un giudicante appartenente allo stesso ordine del Pubblico ministero; appare allora comprensibile sul punto una esigenza di coerenza che veda la terzietà del giudice come una situazione obiettivamente realizzata e

Segreteria Dirigenza Giudiziaria Telefono: 071 5062447 - 2401 - 2413

PEO: pg.ancona@giustizia.it - PEC: procuratoregenerale.pg.ancona@giustiziacert.it

Protocollo: prot.pg.ancona@giustiziacert.it - Sito Internet: www.procuragenerale.ancona.it



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA

presso la Corte di Appello di Ancona

quindi come tale percepita con chiarezza non solo dalle parti processuali ma anche da tutti gli utenti della giustizia.

Non ritengo invece condivisibili le ragioni contrarie alla separazione delle carriere che più frequentemente vengono espresse: la prima riguarda un paventato “mutamento genetico” della figura del Pubblico ministero il quale, una volta separato dalla magistratura giudicante, si trasformerebbe in una sorta di “avvocato dell’accusa”, con ciò intendendosi un Pm che perseguirebbe ostinatamente la condanna dell’imputato assai più che una obiettiva ricerca della verità. A tale osservazione però può agevolmente obiettarsi come i progetti di cui si discute, sebbene ovviamente incidenti sullo status ordinamentale del Pubblico ministero, non incidono in nulla sul suo statuto processuale: anche nella prospettiva di riforma di cui si discute infatti, il PM manterrebbe intatti i suoi poteri ed i suoi doveri di parte processuale pubblica (tra cui in particolare quello che gli impone di ricercare anche le prove a favore dell’indagato ex art. 358 Cpp), poteri e doveri che lo qualificano come “parte imparziale” che persegue l’interesse pubblico alla condanna di colui (e solo di colui) nei cui confronti si raccolgono prove idonee a fondare una pronuncia di colpevolezza. E rimangono altresì inalterate le norme che regolano i rapporti tra Polizia giudiziaria e Pubblico Ministero, norme che affidano al Pm la direzione ed il controllo delle indagini preliminari.

L’altra frequente obiezione riguarda la considerazione che la separazione delle carriere requirenti e giudicanti aprirebbe la strada alla sottoposizione del Pubblico ministero al potere esecutivo: su tale punto mi limiterei ad osservare che i progetti di riforma costituzionale in esame ribadiscono la garanzia, di rango costituzionale, della indipendenza ed autonomia anche dei magistrati del Pubblico ministero da ogni altro potere e che la mera separazione delle carriere non può di per sé comportare un simile esito se non accompagnata da una modifica dell’art 104 della Costituzione che escluda espressamente tali garanzie per il Pubblico ministero.

Con riferimento al secondo punto, occorre inevitabilmente prendere atto della cattiva prova di sé che ha dato il sistema di elezione del CSM attualmente vigente, sistema che, come è noto, ha finito per demandare ai gruppi organizzati formatisi all’interno della magistratura la scelta dei candidati e le cui criticità, sin troppo note, rendono improponibile un suo mantenimento. La soluzione proposta demanda la scelta (sia della componente laica che di quella togata) ad un sorteggio, lasciando poi alla legge ordinaria la indicazione delle concrete modalità con cui detto sorteggio dovrà realizzarsi.

Segreteria Dirigenza Giudiziaria Telefono: 071 5062447 - 2401 - 2413

PEO: pg.ancona@giustizia.it - PEC: procuratoregenerale.pg.ancona@giustiziacert.it

Protocollo: prot.pg.ancona@giustiziacert.it - Sito Internet: www.procuratoregenerale.ancona.it



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA

presso la Corte di Appello di Ancona

Sebbene tale soluzione avrebbe il sicuro effetto di togliere alle “correnti” della magistratura ogni ingerenza nella scelta dei candidati, non posso però non rilevare come, a mio sommo avviso, affidarsi al mero caso, specie in relazione a scelte così delicate, raramente porta a risultati soddisfacenti. A meno, forse, di prevedere requisiti molto stringenti per entrare a far parte della platea sulla quale operare il sorteggio, requisiti che impongano, sia per i candidati togati che per quelli laici, significativi elementi dai quali desumere il possesso di capacità e competenze professionali di elevato livello.

Infine, con riferimento al terzo punto, la proposta di costituire un organo disciplinare distinto da quello cui è demandato in via generale il governo della magistratura, presenta oggettivamente alcuni vantaggi, tra i quali, non ultimo, quello di evitare che l'appello contro una condanna disciplinare inflitta dal CSM venga affidato a magistrati (quelli che compongono le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione) che lo stesso CSM ha nominato: il punto riguarda ancora una volta non la sostanza (l'imparzialità delle Sezioni unite della Suprema Corte è ovviamente fuori discussione e può essere dimostrata dati alla mano), ma la “apparenza” che pure, in tali materie, costituisce elemento non secondario.

Piuttosto potrebbe forse rilevarsi, nella costituzione di un Alta Corte disciplinare, una distonia dovuta al fatto che uno stesso organismo risulta contemporaneamente giudice di prima istanza e giudice di appello (se pure, ovviamente, in composizioni diverse): se tale osservazione dovesse essere condivisa, la soluzione potrebbe agevolmente rinvenirsi nella costituzione, all'interno di tale organo, di una Sezione di appello individuata preventivamente quanto alla sua composizione soggettiva e che funzionerebbe come organo di appello per tutta la durata della consiliatura, evitando “commistioni” tra organo di primo grado ed organo di seconda istanza.

Ringraziando per l'attenzione riservatami

Il Procuratore Generale
Roberto Rossi

Segreteria Dirigenza Giudiziaria Telefono: 071 5062447 - 2401 - 2413

PEO: pg.ancona@giustizia.it - PEC: procuratoregenerale.pg.ancona@giustiziacert.it

Protocollo: prot.pg.ancona@giustiziacert.it - Sito Internet: www.procuragenerale.ancona.it